



Istituto Autonomo Case Popolari
Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA FINANZIARIA SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO
DELIBERAZIONE N. 14 ANNO 2018

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – FINANZIARIO - PROCEDURA PICCIONE CLAUDIO + 3 C/ IACP TRAPANI. PRESA ATTO SENTENZA TRIBUNALE DI TRAPANI N. 953/2017.

L'anno duemiladiciotto, addì 6 del mese di Febbraio in Trapani, nei locali dell' Ufficio dell' Istituto Autonomo per le case Popolari, sito nel Piazzale Falcone e Borsellino, civico 15.

Il Commissario Straordinario (Sig. Salvatore Gueli) nominato con D.P. n.477/Serv.1°/S.G. del 15/09/2017.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario, la d.ssa Nunziata Gabriele Capo Area Finanziaria;

Sulla scorta ed in conformità dello schema di provvedimento predisposto dal Servizio III Legale e Contenzioso dell'Area Finanziaria adotta la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che:

- in data 26.12.2012 a questo IACP veniva notificato il D.I. n. 468/2012, emesso dal Tribunale di Trapani in data 08.11.2012 su ricorso presentato dai sigg. Piccione Claudio, Grimaudo Salvatore, Milana Mario e Valenti Agostino, con il quale veniva ingiunto a questo Ente il pagamento della somma di € 19.909,02, oltre gli interessi maturati e maturandi, a titolo di quota di compartecipazione alle spese sostenute dal condominio di Via Ciullo d' Alcamo n. 1 del quale l'Istituto di detiene una proprietà di minoranza di due appartamenti su quattordici, per l'istallazione di un impianto di ascensore, inoltre veniva ingiunto il pagamento delle spese della procedura liquidate in € 764,00, oltre agli oneri di legge;
- avverso il decreto ingiuntivo sopra indicato l'Ente ha proposto formale opposizione, instaurando il relativo giudizio presso il competente Tribunale Civile di Trapani;
- la procedura di opposizione è stata definita con la sentenza n. 953/2017, emessa in data 10.11.2017, con la quale il Tribunale di Trapani, ritenendola infondata ha rigettato l'opposizione proposta dall'IACP ed ha confermato quanto disposto con il D.I. n. 468/2012 e condannato l'Istituto alla refusione delle spese di giustizia della fase di opposizione, liquidate in € 1.750,00 oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP;

CONSIDERATO

- che le motivazioni poste a base della decisione del Tribunale di Trapani non lasciano margini a censure che permettano la valida proposizione di una impugnazione dello stesso innanzi alla competente Corte d' Appello;

- che, invero, in tale circostanza i costi di un'impugnativa, di fatto ipoteticamente inammissibile, oltre ai concreti rischi legati ad una possibile condanna per lite temeraria, esporrebbero l'Ente ad un ulteriore aggravio di spesa;

VALUTATO di non esporre l'Istituto al rischio di un ulteriore aggravio di spesa scaturente dalla presentazione di un appello alla sentenza n. 953/17, emessa dal Tribunale di Trapani in data 03.11.2017, che, senza la concreta aspettativa di trarre un possibile vantaggio da tale azione, imporrebbe un ulteriore esborso finanziario per spese di giustizia da affrontare oltre al reale rischio di condanna per lite temeraria.

Tutto ciò premesso:

VISTO il carteggio afferente la pratica ;

VISTA :

- la legge regionale 10/2000 e la legislazione vigente in materia;
- la D.C. n.1 dell'11/01/2011;

VISTO il Decreto Presidenziale n.477/Serv.1°/S.G. di nomina del Commissario Straordinario

D E L I B E R A

PRENDERE ATTO della sentenza n. 953/17, emessa dal Tribunale di Trapani in data 03.11.2017, a definizione della procedura di opposizione a decreto ingiuntivo Piccione Claudio + 3 c/ IACP Trapani.

DARE MANDATO, ai competenti uffici, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa, di dare esecuzione alla sentenza del n. 953/ 17, emessa dal Tribunale di Trapani in data 03.11.2017,e pubblicata il 10.11.2017.

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Nunziata Gabriele

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Sig. Salvatore Gueli

Responsabile del procedimento
F.to Dott. Francesco Longhitano